

# SUAP UNIONCAMERE VENETO

DECRETI 126, 127 E 222-2016

SECONDA GIORNATA :ROVIGO

# LA MODULISTICA

- L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO 126-2016 HA PRESCRITTO PER LE AMMINISTRAZIONI STATALI L'ADOZIONE DI MODULI UNIFICATI E STANDARDIZZATI PER ISTANZE , SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI
- PER LE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI I MODULI SONO ADOTTATI IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA TENENDO CONTO DELLE SPECIFICHE NORMATIVE REGIONALI

# Segue : modulistica

- La conferenza unificata ha adottato i moduli nelle sedute del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 , vediamo verbali conferenza
- Alle regioni è stato assegnato un termine per adeguare i contenuti informativi dei moduli in base alla specificità della normativa regionale
- Delibera GRV n. 971 del 23-06-2017 e moduli allegati

# Segue: modulistica

- La modulistica approntata in sede di conferenza unificata va necessariamente riadattata alle specificità regionali
- La modulistica è legata però anche al regime amministrativo indicato per ciascuna fattispecie di attività , individuato nel decreto 222-2016 , ed in particolare nella tabella A

# Coordinamento tra decreto 222 e norme regionali

- E' scritto bene nella delibera n. 971 DGRV del 23-06-2017 "Ciò premesso si evidenzia che i regimi amministrativi previsti nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 222 del 2016 trovano applicazione nelle fattispecie per le quali le disposizioni regionali prevedono un regime amministrativo maggiormente gravoso. Pertanto le sopravvenute disposizioni statali contenute nella citata tabella A si applicano nell' ipotesi in cui esse prevedano: • il regime della comunicazione nelle fattispecie assoggettate a SCIA dalle disposizioni regionali; • il regime della SCIA nelle fattispecie assoggettate ad autorizzazione dalle disposizioni regionali; • termini per la formazione del silenzio assenso inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale.

# sintesi

- Dunque per la modulistica occorre fare riferimento agli allegati ai verbali della conferenza unificata del 4-05-2017 e 6-07-2017 nonché ai moduli approvati dalla Regione Veneto
- Onere di pubblicazione dei moduli sul sito istituzionale
- E' già in vigore , per i moduli approvati dalla conferenza in data 4-05-2017

# Segue onere pubblicazione

- Per la seconda tornata di moduli approvata in data 6-07-2017 dalla conferenza unificata l'obbligo di pubblicazione scatta dal 20-10-2017, va bene anche il link alla piattaforma telematica usata dal comune o ai portali regionali ( nota ANCI)
- Attenzione , vi sono sanzioni disciplinari per mancata pubblicazione
- Per gli enti locali il comma 3 dell'art. 2 prevede una previa diffida ad adempiere da parte della regione

# Segue : onere pubblicazione

- Viene individuata una nuova fattispecie di illecito disciplinare avente come sanzione sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi
- Si aggiunge alle sanzioni previste dal decreto 33-2013 ( art. 46 e 47 ) , anche se qui è molto più specifica



## Segue : sanzioni

- La sanzione disciplinare è prevista anche per il caso in cui il dipendente richieda all'interessato informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati come necessari con la modulistica pubblicata , o richieda documenti in possesso di altra PA
- E' possibile richiedere solo ciò che manca rispetto a quanto esigono i moduli

# sanzioni

- Le sanzioni disciplinari non sembrano lo strumento più efficace per realizzare questo importante processo di riforma
- Sono discutibili anche sul piano puramente giuridico : la responsabilità disciplinare presuppone coscienza e volontarietà delle azioni o delle omissioni del reo . Nel caso di specie è difficile immaginare una volontà di ostacolare , sembra più probabile l'errore

# Le modifiche all'art. 19

- All'art. 3 il decreto 126-2016 modifica ed integra l'art. 19 della legge 241-90
- Articolo dedicato alla SCIA , viene introdotto potere sospensione
- In caso di attestazioni non veritiere o pericolo per interesse pubblico in materia di ambiente , paesaggio, beni culturali, salute, difesa, sicurezza nazionale , la Pa adotta atto motivato di sospensione. Questo atto interrompe il termine di 60 gg di verifica/controllo , ricomincia a decorrere da quando il privato comunica l'adozione di misure conformative

# Segue

- La parte finale della norma dice che in assenza di ulteriori provvedimenti decorso il termine di 60 gg per l'esercizio del cd potere inibitorio , 30 gg per l'edilizia , la sospensione cessa
- Ma resta inteso che il privato deve comunicare l'adozione di misure conformative alla Pa , altrimenti l'attività è vietata ( prima parte del comma 3)

Questo potere di sospensione sembra riferito più a problemi sostanziali

# Potere inibitorio e autotutela

- Decorso il termine di 60 gg la Pa può avvalersi dell'art. 21 nonies , in presenza delle condizioni ivi previste
- Significa che il termine per intervenire al massimo 18 mesi
- E' improprio parlare di autotutela perché non ci sono provvedimenti da impugnare ( si veda anche art. 19 comma 6 ter ) . Si può solo sollecitare la Pa ed in caso di inerzia agire contro silenzio

# Segue

- Il Consiglio di Stato nel suo parere sul decreto 126 in proposito afferma che si tratta di nuovo paradigma del rapporto tra Pa e cittadino , in cui vengono posti precisi paletti all'esercizio del potere repressivo della Pa
- Resta però il comma 2 bis dell'art. 21 nonies per il caso di dichiarazioni mendaci , anche se tecnicamente non c'è un provvedimento da annullare
- Il potere repressivo della Pa , in presenza di false dichiarazioni del privato , è sempre stato ritenuto giustificato dalla giurisprudenza, anche se esercitato a distanza di tempo

# La concertazione dei procedimenti

- Il decreto 126 impone la concentrazione della gestione del procedimento in capo ad un unico soggetto , lo sportello unico telematico

Art. 19 bis legge 241-90

SCIA unica : quando oltre alla SCIA sono necessarie altre SCIA o altre attestazioni, asseverazioni , o notifiche

Esempio esercizi di vicinato genere alimentare

## Segue : Scia Unica

- serve SCIA + notifica sanitaria , punto 1.2 tabella A , vedi anche modulo Regione Veneto allegato A
- Si presenta un'unica SCIA allo sportello unico
- Lo sportello ha l'onere di inviare subito alle altre amministrazioni la SCIA perché esse possano esercitare i loro diritti inibitori presentando una proposta motivata entro 55 gg o entro 25 gg



# Segue : concertazione

- In questo modo sono salvaguardate le competenze proprie delle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento
- Occorre però che ci sia pieno coordinamento tra sportello unico e altre Pa
- L'atto inibitorio viene emesso poi dallo sportello unico , su motivata proposta dell'altra Pa

# Segue : concertazione

- Se per la SCIA serve l'assenso di altra amministrazione, si parla di SCIA condizionata e lo sportello unico deve indire entro 5 gg la conferenza di servizi
- La previsione è all'art. 19 bis comma 3
- Qui il legislatore effettua un raccordo con le norme di cui all'art. 14 e ss della legge 241-90

# Silenzio assenso tra Pa

- La legge 124 del 2015 ha introdotto direttamente l'art. 17 bis della legge 241-90 che disciplina il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni
- Vale solo per provvedimenti normativi e amministrativi di competenza delle Pa , se servono assensi , concerti o nulla osta essi devono essere emessi in 30 gg , altrimenti si considera assenso

# segue

- E' possibile una sola interruzione del termine per esigenze istruttorie , termine sempre 30 gg
- Decorso il termine , s'intende acquisito assenso .
- Vale anche per amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale , beni culturali e salute, però il termine è 90 gg